

— Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Sormani — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Tedesco — Tinozzi — Toaldi — Torionia — Tornielli — Torraca — Torrigiani — Tripepi.

Vagliasindi — Valle Gregorio — Venetiale — Ventura — Vienna — Vollaro-De Lieto.

Wollemborg.

Zanardelli — Zannoni — Zeppa.

Rispondono no:

Aggio — Alessio — Angiolini — Arcognati.

Barilari — Barzilai — Basetti — Berio — Bertesi — Bissolati.

Caldesi — Caratti — Chiarugi — Chiesi — Chimienti — Ciccotti — Comandini — Costa — Credaro — Curioni.

De Cristoforis — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Marinis.

Engel.

Falletti — Ferraris Maggiorino — Ferri — Fortunato — Fracassi.

Garavetti — Gattorno — Gavotti — Girardini — Guerci.

Lollini — Lucchini Luigi.

Mantica — Meardi.

Olivieri.

Pala — Pansini — Pantano — Pavia.

Sacchi — Sanarelli — Sinibaldi — Socci. Tecchio.

Valeri.

Zabeo.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sulla seconda parte dell'ordine del giorno.

Presenti	286
Votanti	286
Maggioranza	144
Hanno risposto sì . . .	235
Hanno risposto no . . .	51

(La Camera approva la seconda parte dell'ordine del giorno).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Le disposizioni delle leggi per le spese straordinarie del bilancio della guerra anteriori alla presente legge, cessano di avere effetto nelle parti concernenti gli stanziamenti sugli stati di previsione del 1900-901 e successivi, e sono sostituite dai provvedimenti della presente legge. »

Aprile. Io ero iscritto su questo articolo (*Rumori*) ma rinunzio. (*Bravo!*)

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 1.

(*È approvato.*)

Art. 2.

« Nei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra, di ciascuno degli esercizi 1900-901 e successivi, fino al 1905-906 incluso, sarà stanziata una somma annua complessiva non minore di 16 milioni alla quale si aggiungeranno, colle condizioni indicate all'articolo 8, le somme equivalenti al ricavato delle alienazioni di cui all'articolo 4. »

(*È approvato.*)

Art. 3.

« La somma non minore dei 16 milioni, di cui all'articolo 2, sarà ripartita fra i capitoli ivi indicati per ogni esercizio con la legge del bilancio e sarà commisurata in guisa che lo stato di previsione annuale del Ministero della guerra e dedotte:

- a) le pensioni;
- b) le spese delle truppe all'estero;
- c) le partite di giro;

non ecceda la somma di lire 239 milioni, alla quale sarà aggiunta quella ricavata dalle alienazioni di cui all'articolo 4. »

A questo articolo 3 l'onorevole Sonnino propone si sostituisca il seguente:

« La somma non minore dei 16 milioni, di cui all'articolo 2, sarà ripartita fra i capitoli ivi indicati per ogni esercizio con la legge del bilancio e sarà commisurata in guisa che lo stato di previsione annuale del Ministero della guerra comprese le pensioni e dedotte:

- a) le spese delle truppe all'estero;
- b) le partite di giro;

non ecceda la somma di lire 275 milioni, alla quale sarà aggiunta quella ricavata dalle alienazioni di cui all'articolo 4. »

Zeppa, vice-presidente della Giunta generale del bilancio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zeppa, vice-presidente della Giunta generale del bilancio. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino.

Presidente. E il Governo?

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Anche il Governo lo accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo terzo secondo il testo proposto dall'onorevole Sonnino e accettato dalla Giunta generale del bilancio e dal Governo.

(*È approvato.*)